

FAQ "Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio (AEC) lotti: Lotto 1 "Cassia Sud"; Lotto 2 "Cassia Nord"

Si rappresenta che eventuali quesiti che possano presentare aspetti scarsamente rilevanti, non sostanziati e pretestuosi per i quali si possa presupporre la tendenza ad interferire con il normale svolgimento della procedura di gara, potranno essere segnalati ad AGCOM al fine di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato ed evitare eventuali condizionamenti.

Domanda 1: In caso di RTI come deve essere dimostrata la capacità economico finanziaria del concorrente?

Risposta 1: si invita a fare riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara Sezione 1 – Punto 1.5.

Domanda 2: il Centro può partecipare al Bando in oggetto pur non essendo iscritto nel R.U.C. di Roma Capitale Area Disabili nel Municipio 20?

Risposta 2: per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, si invita a fare riferimento a quanto indicato nel Bando di Gara – Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

Domanda 3: posto che le altre imprese partecipanti al raggruppamento sono in grado di soddisfare i requisiti sopracitati, la cooperativa può partecipare ugualmente alla gara?

Risposta 3: Al fine della partecipazione alla gara in qualità di impresa mandante di un RTI, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui al p.to 1.2 sub I e 1.3 sub j del disciplinare di gara (III.1.2 lettera I e III.1.3 lettera J del Bando di Gara), dichiarazioni da presentare anche dalle imprese mandanti, la cooperativa ha acquisito esperienza solamente negli anni 2015 e 2016 e, di conseguenza il suo fatturato può riferirsi solamente a questi 2 anni.

Domanda 4: Visto che nel biennio 2015/2016 la cooperativa ha registrato un fatturato in servizi analoghi comunque superiore al 10% richiesto come requisito minimo per essere mandante di RTI, può far parte del raggruppamento anche se, come precedentemente evidenziato, è carente di una annualità di fatturato e di esperienza?

Risposta 4: È necessario attenersi a quanto indicato nel Bando di gara Sezione III - punto III.1.2.

Nei casi consentiti, è possibile ricorrere all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Domanda 5: per quanto riguarda i requisiti del personale, i criteri di valutazione ed i relativi punteggi devono essere soddisfatti da tutti i curricula presentati, oppure la valutazione verrà effettuata su un numero specifico di curricula

Risposta 5: attenersi a quanto previsto nella documentazione a base di gara e nello specifico Disciplinare Sezione 11:

Sub criterio 2 a) "la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito AEC (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.

Ogni attestato per essere computato AEC dovrà prevedere un minimo di 50 ore e rilasciato da un ente di formazione.

Si specifica che dovranno essere trasmessi e inseriti nell'offerta tecnica dai concorrenti gli attestati di partecipazione **del personale coinvolto nel servizio AEC** in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante." Con riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale del Lotto 1 al punto 7. RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROGETTO "L'organismo aggiudicatario dovrà avvalersi – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l'Amministrazione appaltante – di personale in

numero congruo (numero, qualifica e ruolo devono essere indicati nella proposta progettuale) per un minimo di 38 unità” e nel Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale del Lotto 2 al punto 7. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO “L’organismo aggiudicatario dovrà avvalersi – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante – di personale in numero congruo (numero, qualifica e ruolo devono essere indicati nella proposta progettuale) per un minimo di 32 unità”.

Sub criterio 2b) “la professionalità del coordinatore del servizio nell’area della disabilità, prevista al punto 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto, sarà valutata in modo quantitativo in funzione dei seguenti parametri:

curriculum, in copia conforme all’originale, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell’impresa, con la disponibilità espressa all’impiego nel servizio de quo, afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC, misurare in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per lotto”.

Domanda 6: Dalla documentazione di gara non si evince il numero di ore complessive a disposizione per lo svolgimento del servizio ma solamente il numero relativo al monte ore aggiuntivo; dove si può reperire tale dato?

Risposta 6: Vedasi quanto indicato nella Progettazione a base di gara ai punti: Modello operativo standard Lotto 1 Cassia Sud - Modello operativo standard Lotto 2 Cassia Nord

Domanda 7: In merito alla collazione del plico da presentare, qualora si volesse partecipare a entrambi i lotti, è necessario presentare due plichi distinti contenenti all’interno le buste inerenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, oppure si può inviare un plico unico per entrambi i lotti? In tal caso come si dovrà procedere?

Risposta 7: vedere quanto indicato nel Disciplinare di gara nella Sezione 10 MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE dal punto 10.1 al punto 10.6.

Domanda 8: con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnico-economica sub criterio 2 a): Quale tipo di formazione risulta ammissibile ai fini dell’attribuzione del punteggio di gara? Nello specifico, si chiede se risultino accettabili: - master di primo o secondo grado in ambito educativo e con tema l’integrazione dell’alunno disabile; - dichiarazioni di frequenza di singoli corsi di laurea in ambito educativo e con tema l’integrazione dell’alunno disabile; - corsi di perfezionamento; - scuole di specializzazione; - qualifica di tecnico qualificato per la programmazione ed erogazione di interventi socioeducativi; - qualifica di assistente sociosanitario con funzioni educative (assistente educativo); - qualifica ADEST; - corsi OSS; - corsi per Assistente di Base.

Risposta 8: gli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell’ambito AEC (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.

Ogni attestato per essere computato AEC dovrà prevedere un minimo di 50 ore e rilasciato da un ente di formazione.

Pertanto sarà valutata unicamente la formazione documentata da attestato di formazione dove si evinca formazione specifica nell’ambito AEC per la durata di minimo 50 ore

Domanda 9. Sempre con riferimento al sub-criterio 2a: Qualora non sia riportata la durata del corso sull’attestato per mera scelta di produzione del documento dall’ante formatore, ma fosse possibile dimostrarne inconfutabilmente in altro modo la durata, sarebbe da considerarsi un certificato ammissibile al fine dell’attribuzione del punteggio?

Risposta 9: Sì

Domanda 10. Sempre con riferimento al sub-criterio 2a: Risulterebbe ammissibile esprimere la durata del corso in crediti formativi universitari, tenendo conto che secondo il DPR 8 luglio 2005, n.212[2] "Al credito formativo accademico [...] corrispondono 25 ore di impegno per studente"?

Risposta 10: il DPR 8 luglio 2005, n.212 Art. 6. Crediti formativi accademici recita: "Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento". Considerata pertanto la variabilità del dato, ove non sia inconfutabilmente dimostrata la durata, non si ammette l'espressione della durata in crediti formativi.

Domanda 11. Sempre con riferimento al sub-criterio 2a: è previsto un numero massimo di operatori per i quali produrre gli attestati AEC?

Risposta 11: sarà oggetto di valutazione l'esperienza professionale delle figure professionali richieste nei CSPD e nello specifico la base minima di 38 unità per il Lotto 1 la base minima di 32 unità Lotto 2.

Domanda 12. Con riferimento al criterio 1a: qualora fosse impossibile reperirne per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dalla Cooperativa, è possibile produrre le attestazioni di servizio sotto forma di autocertificazione del datore di lavoro?

Risposta 12: non sono previste autocertificazione del datore di lavoro

Domanda 13. Con riferimento all'importo a base di gara: è da considerarsi importo a base di gara soggetto a ribasso l'importo definito complessivo (€ 1.011.463,03 per il Lotto 1 e € 835.708,92 per il Lotto 2) oppure l'importo indicato nella relazione tecnico illustrativa - prospetto economico sotto la voce Spese generali di struttura costi di gestione - 10% soggetto a ribasso (ovvero € 91.737,49 per il Lotto 1 e € 75.796,88 per il Lotto 2)?

Risposta 13: l'importo a base di gara soggetto a ribasso è da considerarsi l'importo definito complessivo € 1.011.463,03 per il Lotto 1 e € 835.708,92 per il Lotto 2 compatibilmente con il rispetto dei CCNL considerati nella relazione tecnico illustrativa.

Domanda 14: Ai sensi dell'art. 37 del CCNL Coop. Sociali, che prevede l'obbligo per la ditta subentrante di riassorbire il personale attualmente in servizio al momento del subentro, ai fini di una corretta formulazione dell'offerta si chiede di specificare:

- Elenco del personale, qualifiche e livelli di inquadramento degli operatori attualmente impiegati sul servizio oggetto di gara;
- la tipologia di contratto applicato e monte ore contrattuale;
- gli scatti di anzianità maturati e la data prevista per il prossimo scatto.

Risposta 14: i contratti applicati dai singoli organismi corrispondono ai CCNL dei settori di riferimento degli operatori richiesti per l'espletamento del servizio. Lo stesso dicasi per i livelli di inquadramento le mansioni della figura di AEC equivalenti a quelli specificati della scheda di progetto relazione tecnico illustrativa. Tutte le altre notizie richieste rientrano nella specificità dei rapporti di lavoro individuali e non possono essere oggetto di risposta dei quesiti.

Nello specifico si rimanda a quanto previsto al punto 7 del CSDP dove, "al fine di garantire la continuità degli interventi ed evitare il turn over degli operatori, è prevista dichiarazione di impegno, **subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa**, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il personale indicato nell'elenco depositato presso la stazione appaltante, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario.

L'Organismo dovrà impegnarsi, **pur senza alcun obbligo**, a mantenere, per quanto possibile e **nel rispetto dei principi dell'Unione Europea**, lo stesso personale assegnato al singolo alunno al fine di garantire la continuità del servizio ed evitare fratture nel processo educativo.

Domanda 15: In merito al criterio 2b) sub-criterio: coordinatore di servizio è possibile presentare lo stesso curriculum per entrambi i lotti dal momento che si può essere aggiudicatario soltanto di uno?

Risposta 15: Sì

Domanda 16: - E' possibile considerare la gestione di tre centri diurni disabili (servizio socio educativo e assistenziale), nel computo dei servizi analoghi?

Risposta 16: Sì (vedi DGR 125/2015)

Domanda 17: Al punto 6.5 del disciplinare di gara viene richiesto l'originale o copia autenticata del certificato di qualità, in caso di riduzione della cauzione provvisoria. E' possibile produrre una dichiarazione di copia conforme all'originale?

Risposta 17: fare riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara sezione 6 punto 6.5

Domanda 18: Il nuovo schema di contratto/capitolato con soluzioni migliorative presentate nell'offerta tecnica, che verrà approvato dall'Ufficio in caso di aggiudicazione definitiva (punto 9.7.9 del Disciplinare di gara), è da presentare a pena di esclusione, o può essere presentato anche successivamente all'aggiudicazione definitiva?

Risposta 18: 9.7. l'offerta/le offerte tecnica/tecniche redatta/redatte esclusivamente e a pena di esclusione in versione informatica dovrà/dovranno essere formulata/e rispettando, per ciascun lotto, quanto segue:
9.7.9. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate, per ciascun lotto, in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente - anch'esso in formato PDF, sottoscritto digitalmente - e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva.

Domanda 19: Sez. 11 del Disciplinare di Gara, "Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnico-Economica": si rileva che tra i criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica non è incluso il curriculum/esperienza dell'Organismo la quale, invece, richiede necessariamente di essere valutata. Se è evidente, infatti, che per buona parte l'efficienza del Servizio dipende dalla professionalità degli operatori impiegati, è altrettanto evidente che per la maggior parte essa dipende proprio, altresì, dall'esperienza maturata dall'Organismo nella gestione/organizzazione del Servizio medesimo e del personale in esso occupato;

Risposta 19: Per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto, la capacità economico finanziaria e tecnico professionale dell'organismo è un requisito di partecipazione al bando, come previsto dagli atti di gara – Bando Sezione III.1.2.) Capacità economica e finanziaria:

I) dichiarazione che il concorrente ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara e precisamente assistenza ai disabili non inferiore ad € 1.011.463,03 al netto dell'IVA per il lotto 1 ed € € 835.708,92 al netto dell'IVA per il lotto 2. La richiesta di fatturato minimo di cui all'art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016 è motivata in quanto è attesa l'opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE e con le disposizioni del nuovo codice dei contratti di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese e la partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 7 del Disciplinare di Gara.

III.1.3) Capacità tecniche e professionali:

J) dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi.

Si specifica inoltre che le finalità cui è destinata tale richiesta sono comunque assolte con la espressa previsione, da una parte, della valutazione incisiva proprio attraverso il curriculum della professionalità del coordinatore del servizio (cfr sub-criterio 2b) e, dall'altra, degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione specifica richiesta agli operatori di cui al sub-criterio 2a: cioè quello che si vuole evidenziare è che la generica richiesta del curriculum dell'organismo è stata declinata attraverso indici valutativi molto più stringenti e concreti.

Domanda 20: Con riferimento alla medesima Sez. 11, Criterio 2 ("Personale Coinvolto"), sub criterio 2 a) "Professionalità degli Operatori", si rileva l'incertezza legata al parametro di valutazione di tipo quantitativo avente ad oggetto il numero di attestati di partecipazione a corsi AEC posseduti dagli operatori, stante la mancata previsione di un numero massimo di unità di personale da impiegare nel Servizio, e l'impossibilità che ne consegua per gli Organismi di concorrere adeguatamente.

La previsione, infatti (punti 7 dei Capitolati Speciali descrittivi e prestazionali relativi ai lotti 1 e 2), solo di un numero minimo di operatori di cui l'Organismo dovrà avvalersi (rispettivamente 38 e 32) e non anche di un numero massimo (la previsione di personale in numero "congruo" di cui ai medesimi punti 7 è, infatti, aleatoria) fa sì che l'inserimento di unità di personale da parte degli Organismi, pur di aumentare il numero di attestati sulla base del quale verrà effettuata la predetta valutazione quantitativa, non incontri limiti e che il numero degli operatori medesimi possa essere allargato a dismisura (eventualmente anche al di là di quello effettivamente necessario per l'espletamento del Servizio) con conseguente inesistenza di una base certa sulla quale concorrere. In sintesi, un Organismo che presenti 38 operatori, ciascuno in possesso di due attestati, conseguirebbe un punteggio di gran lunga inferiore rispetto all'Organismo che presenti 100 operatori, ciascuno con un attestato;

Risposta 20: sarà oggetto di valutazione l'esperienza professionale delle figure professionali richieste nei CSPD e nello specifico verrà valutata la base minima di 38 unità per il Lotto 1 la base minima di 32 unità Lotto 2. La valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito AEC (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara riferiti a n. 38 operatori per il Lotto 1 e n.32 operatori per il Lotto 2.

Domanda 21: Con riferimento al medesimo sub criterio 2 a), si rileva l'incongruità della previsione circa la valutabilità degli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica in ambito AEC purché conseguiti nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del Bando di Gara. Difatti, è del tutto irragionevole pensare che delle competenze, acquisite a seguito della frequenza ad uno specifico corso di formazione, debbano ritenersi apprese a tempo determinato e si perdano quindi con il decorso di un certo lasso di tempo, tale per cui esse non vengano più valutate;

Risposta 21: la Stazione Appaltante ha ragionevolmente indicato nel limite di 3 anni antecedenti la data di pubblicazione la valutabilità degli attestati di partecipazione in quanto parametro non discriminante in stretto collegamento con lo specifico settore oggetto dell'appalto correlato alla necessità di formazione e aggiornamento continui.

Domanda 22: Punti 7 dei Capitolati Speciali descrittivi e prestazionali relativi ai lotti 1 e 2: si rileva l'irragionevolezza della mancata previsione, tra i titoli in possesso delle unità impiegate che esonerano dalla frequentazione di un successivo corso di formazione, del titolo di "OEPAC" (Operatore educativo per l'Autonomia e la Comunicazione – del. n. 452/2012 della Regione Lazio), considerato che esso rappresenta il profilo professionale specificamente pensato per lo svolgimento di mansioni di AEC e che, ai sensi del recente Regolamento n. 80/2017 di Roma Capitale, dal 2019 gli operatori AEC che ne siano sprovvisti saranno obbligati a conseguirlo. Così come risulta irragionevole la mancata previsione tra i predetti titoli dei percorsi di laurea in

materie psico-socio-pedagogiche (es. Laurea in Psicologia, Educatore Professionale, Servizi Sociali ecc.) a fronte della previsione, di contro, del "diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari";

Risposta 22: la Stazione Appaltante ha indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale al punto.7 il riferimento normativo per gli operatori socio-sanitari dalla Delibera della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 - "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio". Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socioassistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati. Tuttavia, in considerazione della equipollenza del titolo e di quanto previsto con Determinazione Regione Lazio n. G09091 del 28/06/2017, la figura professionale di Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione può essere considerata tra le risorse previste per l'espletamento del servizio, sempre ammesso che sul mercato esistano operatori già in possesso di tale qualifica.

Domanda 23: Con riferimento, da ultimo, ai medesimi punti 7 dei Capitolati Speciali descrittivi e prestazionali relativi ai lotti 1 e 2, ultimo periodo, si rileva la sussistenza di un'incongruenza laddove si richiede la previsione in organico del coordinatore per un minimo di un'ora settimanale e, nel periodo immediatamente precedente, reperibilità dello stesso nella fascia oraria 8,00 – 16,30.

Risposta 23: si specifica che la reperibilità è "qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro" e, per tale ragione, non equivale ad un'effettiva prestazione lavorativa.

Domanda 24: la valutazione dell'esperienza professionale degli operatori verrà valutata secondo quanto richiesto nel CSDP sulla base minima di 38 unità per il lotto 1 e 32 unità per il lotto 2. Essendo la valutazione degli attestati di tipo quantitativo, tale valutazione verrà fatta sui 38 operatori minimi richiesti o sul numero prodotto dall'organismo, in che modo da garantire una oggettiva comparazione di quanto presentato da ciascun organismo?

Risposta 24: sarà oggetto di valutazione l'esperienza professionale delle figure professionali richieste nei CSPD e nello specifico verrà valutata la base minima di 38 unità per il Lotto 1 la base minima di 32 unità Lotto 2. La valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito AEC (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara riferiti a n. 38 operatori per il Lotto 1 e n.32 operatori per il Lotto 2.

Domanda 25: Alla c.a. del R.U.P. In merito all'oggetto si chiede, punto 1 sub criterio 2a, se per la formazione specifica degli operatori sono considerati validi gli attestati di partecipazione rilasciati da cooperative sociale che si occupano di formazione che non abbiano rapporti lavorativi con gli operatori.

Risposta 25: no

Domanda 26: - viene richiesto di produrre eventuali soluzioni migliorative costituenti l'offerta tecnica sotto forma di un capitolato speciale descrittivo prestazionale, in che modo verranno valutate tali soluzioni migliorative dato che nella sezione 11 "criteri di valutazione dell'offerta tecnico economica" non ci sono riferimenti a tale richiesta.

Risposta 26: verranno valutate in base a quanto previsto dal criterio 1 sub criterio 1 a)

Domanda 27: viene richiesto eventuali soluzioni proposte costituenti l'offerta tecnica in un capitolato speciale descrittivo prestazionale, si tratta di un refuso del precedente punto 9.7.9. oppure si richiede un ulteriore capitolato? E se sì in che modo verrebbe valutato?

Risposta 27: viene previsto un unico capitolato con la distinta delle azioni, nel pieno rispetto di quanto indicato nella sezione 11 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica criterio 1 sub criterio 1 a).

Domanda 28: la valutazione sarà di tipo qualitativo secondo i range previsti "criteri motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione; nel range si fa riferimento a proposte integrative/migliorative rispetto alle azioni previste, a quali proposte integrative migliorative ci si sta riferendo? Perché se si riferisce alle azioni richieste al punto 9.7.9 sezione 9 è in contraddizione con la richiesta esplicitata al punto 9.7.7. della sezione 9 che prevede la suddivisione in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione e quindi non richiedendo un apposito schema di contratto capitolato descrittivo prestazionale.

Risposta 28: le proposte integrative/migliorative dovranno essere inserite nell'offerta tecnica nel rispetto di quanto previsto al punto 9.7.7., 9.7.9. della sezione 9 e sezione 11 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnico-economica criterio 1 sub criterio 1 a)

Domanda 29: la valutazione sarà di tipo quantitativo in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione di almeno 50 ore rilasciato da Ente di formazione, a quali enti di formazione si riferisce? Il riferimento è da intendersi solo per gli enti di formazione accreditati che rilasciano attestati riconosciuti dalla regione Lazio oppure si intende anche enti di formazione privati che rilasciano attestati non riconosciuti dalla regione Lazio? Inoltre in che misura vengono distribuiti i 20 punti previsti? Un punto per ogni attestato di 50 ore di ogni singolo operatore?

Risposta 29: E' da intendersi Enti di formazione accreditati presso Pubbliche Amministrazioni.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo e agli elementi di natura quantitativa 1b) 2a) 2b) sarà effettuata per ciascun lotto attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = R(a)_i / R_{max} (i) * W_i$$

- Dove:

- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;

- $R_{max} i$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);

- W_i = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 30 e elementi di natura quantitativa 1b)=punti 5, 2a) = punti 20, 2b)= punti 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto

Domanda 30: nella tabella 2 a) sub criterio: professionalità degli operatori si legge: "la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica e attinente il settore AEC (per una durata di minimo 50 ore conseguiti dal personale nei tre anni antecedenti la scadenza di pubblicazione di relativo bando di gara, questo presuppone che gli attestati professionali conseguiti anteriormente a tre anni non sono validi, questo porrebbe di fatto i lavoratori con maggior esperienze ed età in una posizione di evidente svantaggio.

Risposta 30: la Stazione Appaltante ha ragionevolmente indicato nel limite di 3 anni antecedenti la data di pubblicazione la valutabilità degli attestati di partecipazione in quanto parametro non discriminante in stretto collegamento con lo specifico settore oggetto dell'appalto correlato alla necessità di formazione e aggiornamento continui.

Domanda 31: viene richiesto il curriculum del coordinatore da cui si evincano le esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC, mentre nei capitolati speciali descrittivi prestazionali dei due lotti punto 7 risorse per l'espletamento del progetto si fa riferimento a "esperienza di coordinamento inerenti la disabilità", quindi è possibile attribuire punteggio anche per le esperienze di coordinamento in servizi domiciliari e/o in centri diurni rivolti ai disabili come anche previsto dal regolamento di Roma Capitale per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità approvato dal Consiglio Comunale che recita "comprovata esperienza nell'organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o nel ruolo di coordinatore di servizi analoghi?"

Inoltre non viene richiesto nessun titolo professionale per il coordinatore, ma solo l'inquadramento contrattuale C3 (vedere modello operativo standard) che da contratto CCNL delle cooperative sociali include: capo operaio, capo cuoco, assistente domiciliare operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito coordinatore, quali di questi titoli elencati nel livello C3 del CCNL delle cooperative sociali deve possedere il coordinatore?

Risposta 31: il sub criterio 2 b) recita: curriculum, in copia conforme all'originale, sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'impresa, con la disponibilità espressa all'impiego nel servizio de quo, afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC, misurare in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per lotto.

Nel curriculum devono NECESSARIAMENTE essere indicati i mesi di esperienza nel ruolo di coordinatore nel settore del servizio AEC.

Si distingue la possibilità di impiegare risorse umane nello svolgimento del servizio dall'intento della Stazione Appaltante di valutare la specifica esperienza nel settore AEC.

Con riferimento all'inquadramento professionale dell'operatore, si lascia all'organismo concorrente la definizione dell'offerta nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara.

Domanda 32: quali parametri sono stati utilizzati per la formulazione delle ore minime necessarie al coordinatore di servizio? E corrispondenti a 4 mensili? E A 38 annuali a fronte della indicazione all'interno della scheda progetto pag. 3 Il capoverso(partecipazione ai GLHI) dei contenuti prestazionali minimi riportati nei capitolati speciali descrittivi prestazionali: organizzazione dell'orario degli operatori con i dirigenti scolastici(punto 5 capitolato) raccordo con i servizi sociali e una reperibilità nella fascia oraria 8/16 (punto 7 del capitolato – il coordinatore del servizio) predisposizione delle schede individuali riassuntive degli interventi programmati (punto 7 del capitolato – il coordinatore del servizio) partecipazione ai GLH operativi degli alunni seguiti e conoscenza di tutte le situazioni dei minori disabili inseriti nel servizio (punto 7 del capitolato – il coordinatore del servizio)?

Risposta 32: con riferimento all'impiego del ruolo di coordinatore, si lascia all'organismo concorrente la definizione dell'offerta nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara.

Domanda 33: nella tabella della sezione 11 relativamente al 2b) sub criterio: coordinatore di servizio si legge "alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio AEC misurate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento massimo a 10 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara".

Le attestazioni di servizio sono prodotte dal datore di lavoro attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione, (in armonia con art. 15 comma 1 della legge 12 nov. 2011 n. 183)?

Risposta 33: vedasi Disciplinare: Ai fini di facilitare il computo complessivo dei mesi il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dalla quale si evinca in modo chiaro e sintetico il numero di mesi maturato dal coordinatore afferente ad appalti/affidamenti diversi.

Domanda 34: per quanto concerne l'attribuzione dei punti al coordinatore in modo quantitativo essendo il massimo dei punti previsti 20 e come esplicitato nei CSDP dei due lotti: (punto 7) risorse per l'espletamento del progetto), viene preso in considerazione al massimo 10 anni di esperienza a partire dalla pubblicazione del bando, come verrà considerato ogni anno o mesi di servizio visto che per la formulazione del punteggio verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore?

Risposta 34: Si invita a leggere il Disciplinare di gara che recita: L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo e agli elementi di natura quantitativa 1b) 2a) 2b) sarà effettuata per ciascun lotto attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

- $C(a)_i = R(a)_i / R_{max}(i) * W_i$
- Dove:
- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- $R_{max}(i)$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);
- W_i = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 30 e elementi di natura quantitativa 1b)=punti 5, 2a) = punti 20, 2b)= punti 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto

Domanda 35: capitoli di appalto punto 7 risorse per l'espletamento del servizio

Premesso che la delibera della regione Lazio n. 233 del 3/5/2016 regola i Servizi di assistenza domiciliare e che non comprende l'intervento presso le istituzioni scolastiche, si chiede se il personale che è in possesso di diploma quinquennale ma non del tipo professionale nel settore di servizio socio sanitari e titoli equipollenti, non ha documentata esperienza almeno quinquennale di funzione, ma è in possesso di diploma di istruzione di II grado inerente i servizi socio sanitari, servizio sociale, scienze o tecniche psicologiche o similari può essere presentato?

Inoltre per quanto concerne gli operatori in possesso del titolo professionale rilasciato dalla Regione Lazio OEPAC, a che non hanno documentata esperienza quinquennale di funzione, gli stessi possono essere presentati?

Risposta 35: la Stazione Appaltante ha indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale al punto.7 il riferimento normativo per gli operatori socio-sanitari dalla Delibera della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 - "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio". Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socioassistenziali nell'area d'utenza specifica del servizio (minori, persone con disabilità, anziani, persone con disagio sociale), purché entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati. Tuttavia, in considerazione della equipollenza del titolo e di quanto previsto con Determinazione Regione Lazio n. G09091 del 28/06/2017, la figura professionale di Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione può essere considerata tra le risorse previste per l'espletamento del servizio, sempre ammesso che sul mercato esistano operatori già in possesso di tale qualifica.

Domanda 36: come vengono assegnati i 20 punti ai 38 operatori richiesti nel lotto 1? 0.526 millesimi di punto per ogni operatori con corso AEC da 50 ore conseguito nei tre anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo bando di gara?

Risposta 36: si invita a leggere il Disciplinare di gara.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito AEC (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 3 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.

Ogni attestato per essere computato AEC dovrà prevedere un minimo di 50 ore e rilasciato da un ente di formazione.

Si specifica che dovranno essere trasmessi e inseriti nell'offerta tecnica dai concorrenti gli attestati di partecipazione del personale coinvolto nel servizio AEC in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante.

Negli attestati deve NECESSARIAMENTE essere specificata la durata del corso espressa in ore.

In caso di assenza della specifica l'attestato non verrà considerato ai fini del computo del punteggio.

Gli attestati di partecipazione relativi allo stesso periodo saranno comunque oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo e agli elementi di natura quantitativa 1b) 2a) 2b) sarà effettuata per ciascun lotto attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$C(a)_i = R(a)_i / R_{\max}(i) * W_i$$

- Dove:

- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;

- $R_{\max}(i)$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente i-esimo);

- W_i = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo punti 30 e elementi di natura quantitativa 1b)=punti

5, 2a) = punti 20, 2b)= punti 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto

Domanda 37: si chiede di specificare cosa si intende esattamente per "attivare" interventi dell'AEC come indicato nei parametri di valutazione; quanto tempo impiega il coordinatore del servizio da quando riceve la comunicazione del municipio di ore aggiuntive ad avvisare l'operatore AEC che dal giorno successivo dovrà aumentare il monte ore?

Risposta 37: con riferimento al quesito proposto, si lascia all'organismo concorrente la definizione dell'offerta nel rispetto di quanto indicato nella documentazione di gara. La valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in funzione del minor tempo di risposta proposto per attivare gli interventi dell'AEC in termini di ore e frazioni di ore rispetto al tempo massimo (pari a 48 ore) previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale di ciascun lotto al punto 5.3).

Domanda 38: qual è il monte ore mensili corretto per la quantificazione dei costi previsto nell'allegato 6, "scheda di progetto/relazione tecnico illustrativa" pag 10 e pag 11? Il costo orario dell'operatore riportato sul modello operativo standard moltiplicato il n. di ore mensili previste e moltiplicato per i mesi (9.5) previsti, non porta al costo complessivo riportato nella tabella.

Risposta 38: Deve intendersi il monte ore totale 48.651,024 (di cui 1674 ore aggiuntive) corrispondente al costo di € 916.585,29 per il Lotto 1 e monte ore totale 40.189,976 (di cui 1382 ore aggiuntive) corrispondente al costo di € 757.179,15 per il Lotto 2.

Si consideri la possibile variabilità dell'orario mensile non sottoposto a specifici vincoli se non quanto previsto dal CSDP.

Domanda 39: nel caso di aggiudicazione dell'appalto entro 30gg vanno rimborsate alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione dell'avviso pubblico sia di tipo obbligatorio che di pubblicazione sui quotidiani, è possibile avere la quantificazione della somma da rimborsare in caso di aggiudicazione, in modo tale da poter prevedere nella costruzione dell'offerta economica anche di tali costi e senza poi quindi intercorrere in eventuale offerta non congrua.

Risposta 39: In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

I costi complessivi saranno ripartiti tra gli aggiudicatari in proporzione all'importo a base di gara di ciascun lotto. Gli oneri sono pertanto a carico degli organismi aggiudicatari e non della Stazione Appaltante.

Domanda 40: schema contratto art. 13

Nello schema di contratto art. 13 si legge “il sottoscritto istituto...bancario, assicurativo o intermediario finanziario e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere e accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del capitolato generale dei LL.PP. del comune di Roma (ed. 1983) è possibile che per mero errore materiale sia stato inserito per un appalto di servizi, ai sensi del codice degli appalti, D. LGS. 50/2016, quanto previsto per appalti di lavori e forniture (come ad esempio anche nell'art. 23 commi 4 e 5)?

Risposta 40: il format utilizzato per la stipula dei contratti è lo schema tipo definito dal Dipartimento per la razionalizzazione della Spesa - Centrale unica beni e servizi. il contratto verrà poi applicato alla situazione specifica e sarà vincolante per le parti di competenza.

Domanda 41: per l'erogazione del servizio oggetto di gara è richiesto un fatturato per servizi analoghi, assistenza disabili, quindi una specifica capacità tecnica e in cui la professionalità degli operatori è vincolante al punto da valere 40 punti su 100, come è quindi possibile sia ammesso il subappalto? E se sì, è possibile sapere per quali parti di servizio è possibile subappaltare?

Risposta 41: Come già evidenziato dall'Autorità con la determinazione n. 32/2016 recante “Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, l'esigenza di soddisfare bisogni complessi dell'utenza non giustifica la scelta di affidare l'intero servizio a un unico operatore. Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, infatti, l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento.

Sulla base di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse nell'affidamento di servizi sociali complessi, la stazione appaltante ha provveduto alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in linea con quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, ai fini dell'apertura alla concorrenza, è stato previsto il ricorso ai ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

Come previsto dal Disciplinare di gara: Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio per ciascun lotto della gara e, in caso di subappalto dal/dai suo/suoi subappaltatore/subappaltatori ai sensi degli artt. 105, comma 4, lett. d) e 105, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà verificato per ciascun lotto dall'Ufficio di cui al punto I.1) del bando di gara attraverso il sistema AVCpass.

Domanda 42: nel caso di aggiudicazione dell'appalto entro 30gg vanno rimborsate alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione dell'avviso pubblico sia di tipo obbligatorio che di pubblicazione sui quotidiani, è possibile avere la quantificazione della somma da rimborsare in caso di aggiudicazione, in modo tale da poter prevedere nella costruzione dell'offerta economica anche di tali costi e senza poi quindi intercorrere in eventuale offerta non congrua.

Risposta 42: le spese effettivamente sostenute per la pubblicazione degli atti di gara relativi alla “procedura aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XV – suddiviso in 2 (due) lotti: Lotto 1 “Cassia Sud”; Lotto 2 “Cassia Nord” (POS. 34 /17S) ammontano ad € € 10.908,96.

Mentre per quanto concerne la spesa per l'aggiudicazione della gara (post-pubblicazione), possiamo fornire l'importo della media delle 23 posizioni relative alle aggiudicazioni di gara (post-pubblicazioni) nel periodo APRILE 2016- DICEMBRE 2017, che risulta essere pari ad € 4.675,94; tale importo è un valore presunto che potrebbe non coincidere, sia per eccesso che per difetto, con le spese che sosterrà l'Amministrazione.